



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/8/0676

Roma, 24 marzo 2011

OGGETTO: Trasmissione bozza di Regolamento per la concessione degli alloggi di servizio a titolo gratuito connessi all'incarico per il personale della Polizia di Stato, emanato ai sensi del 2° comma dell'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1992, n.574.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Si trasmette l'unita bozza di regolamento, concernente l'oggetto, con preghiera di far pervenire le proprie osservazioni, entro e non oltre il 15 aprile p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)



Il Ministro dell'Interno

VISTO

l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTI

gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831;

VISTO

il regolamento del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni;

VISTA

la legge 1° aprile 1981, n. 121;

VISTI

gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni;

VISTO

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO

il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991 recante la classificazione degli alloggi di servizio ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi di servizio a titolo gratuito connessi all'incarico, secondo le esigenze allora rappresentate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza;



Il Ministro dell'Interno

- VISTO** l'articolo 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 1992, n. 574, il quale prevede la classificazione degli alloggi di servizio ed i criteri per la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, rimandando ad apposito regolamento i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di servizio a titolo gratuito connessi all'incarico;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- RITENUTO** quindi, di dover procedere, per i mutati assetti organizzativo-ordinamentali delle articolazioni centrali e territoriali della Polizia di Stato e delle loro connesse esigenze funzionali, ad una revisione dei criteri per l'individuazione degli incarichi che danno diritto a fruire degli alloggi di servizio a titolo gratuito;
- RITENUTO** inoltre, di dover anche indicare i parametri dimensionali di siffatti alloggi correlati alle qualifiche rivestite, con riferimento al personale preposto alla dirigenza degli uffici territoriali;
- SENTITE** le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....
- VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del

ADOTTA

il seguente Regolamento

2



Il Ministro dell'Interno

ARTICOLO 1

1. Gli alloggi di servizio a titolo gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1992, n. 574, sono assegnati al personale della Polizia di Stato preposto alla dirigenza di uffici dotati di autonomia organizzativo-funzionale, al fine di poter garantire la costante disponibilità degli stessi responsabili, congiunta, qualora le circostanze lo richiedano, alla possibilità di rendere maggiormente operative le strutture medesime per il soddisfacimento delle esigenze di servizio, nonché di quelle connesse alla mobilità del personale, tenuto conto della dotazione organica degli uffici, delle effettive situazioni abitative nelle singole sedi e della dislocazione territoriale degli Uffici, Reparti, Centri, Scuole e Istituti della Polizia di Stato, nonché delle specifiche esigenze per la funzionalità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Gli incarichi che danno diritto a fruire dell'alloggio di servizio a titolo gratuito sono quelli indicati nell'allegata tabella A del presente Regolamento, che sostituisce l'allegato A del D.M. 16 ottobre 1991.
3. La concessione degli alloggi di servizio a titolo gratuito connessi all'incarico, per i Direttori Centrali e per i Questori, è disposta con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; per gli altri dirigenti preposti agli uffici periferici è disposta con provvedimento del Questore; per i dirigenti preposti ai rimanenti uffici centrali è disposta con provvedimento del Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 2

1. Gli alloggi di servizio a titolo gratuito connessi all'incarico, ove la situazione strutturale lo consenta, devono disporre di ingresso separato da quello dell'Ufficio, Reparto, Centro, Scuola o Istituto della Polizia di Stato.



Il Ministro dell'Interno

2. I parametri dimensionali degli alloggi di servizio a titolo gratuito connessi agli incarichi per il personale preposto alla dirigenza degli uffici territoriali, in relazione alle qualifiche rivestite dall'avente diritto, sono quelli indicati nell'allegata tabella B del presente Regolamento. Sono fatte salve, all'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le situazioni alloggiative in atto, ovvero in corso di acquisizione, o di realizzazione, ovvero ancora in una fase in cui non si sia definita alcuna procedura di assegnazione di appalto per la realizzazione dei lavori previsti in progettazione.
3. E' fatto divieto per i destinatari degli alloggi di cui all'allegata tabella A del presente Regolamento di apportare modifiche sia alla consistenza che alla distribuzione planimetrica dell'alloggio, nonché di occupare altri locali dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3

1. Sono a carico degli utenti degli alloggi di servizio a titolo gratuito connessi all'incarico i seguenti oneri:
 - le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile;
 - le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
 - le spese per il consumo relativo all'alloggio di servizio per le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento, nonché la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
 - le spese per ulteriori servizi su richiesta;
 - le spese per l'ordinario mantenimento non rientranti tra quelle previste dal comma 2 del presente articolo.
2. Sono a carico dell'Amministrazione le spese relative a:
 - impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni ritenuti necessari dall'Amministrazione;
 - servizi antincendio;
 - illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;



Il Ministro dell'Interno

- imposte e tasse relative agli immobili e agli impianti connessi;
 - esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione, nonché di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza;
 - oneri condominiali.
3. Restano a carico dell'Amministrazione le eventuali spese di manutenzione che si rendano necessarie nell'intervallo di tempo che intercorre dalla data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente a quella di consegna al successivo concessionario.

ARTICOLO 4

1. Gli alloggi di servizio a titolo gratuito connessi all'incarico devono essere liberati dall'occupante da cose, persone o animali entro e non oltre il 60° giorno dalla data della notifica della copia del provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza o del Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o del Questore con il quale è stata disposta la riconsegna dell'alloggio. La comunicazione dell'avvenuta notifica deve essere inoltrata alla Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale o alla Questura competente ai fini degli adempimenti di cui al comma successivo.
2. Nel caso in cui l'alloggio non venga liberato nel termine fissato, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, per il personale dirigente e direttivo, o la Questura competente per territorio, per il rimanente personale della Polizia di Stato, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la riconsegna, adottano i rispettivi provvedimenti di recupero coattivo, fissandone la data dell'esecuzione che non dovrà comunque essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento di recupero.



Il Ministro dell'Interno

3. L'esecuzione sarà eseguita alla data stabilita, anche se pendente ricorso amministrativo e giurisdizionale, da un funzionario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza che procede, per quanto concerne l'immissione nel possesso, secondo i tempi e le modalità fissati nell'articolo 608 del codice di procedura civile.
4. La notifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti avviene in via amministrativa mediante consegna di copia del provvedimento stesso per mezzo di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.
5. E' possibile il differimento dell'avvio della procedura di recupero coattivo per comprovate situazioni eccezionali che sono valutate di volta in volta dall'organo concedente.
6. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento di cui al precedente articolo 1, comma 3, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del Demanio competente per territorio dei casi in cui viene meno il titolo per la concessione a titolo gratuito dell'alloggio.

ARTICOLO 5

1. Nelle more della liberazione dell'alloggio di servizio a titolo gratuito da parte del soggetto che non ne ha più la titolarità, compreso il periodo necessario al suo recupero coattivo, l'Amministrazione provvede ad assicurare al nuovo assegnatario una temporanea, soluzione alloggiativa.
2. I costi relativi alla sistemazione del nuovo assegnatario per il periodo successivo ai 60 giorni dalla notifica del provvedimento di riconsegna e per il periodo successivo all'eventuale differimento previsto dal comma 5 dell'articolo 4 saranno recuperati da parte dell'Amministrazione dal soggetto che occupa, senza titolo, l'alloggio di servizio.



Il Ministro dell'Interno

ARTICOLO 6

1. Per abuso del titolo concessorio, per eccezionali sopravvenuti motivi, per cause di forza maggiore l'organo concedente può disporre, in ogni caso, la revoca del provvedimento concessorio.

ARTICOLO 7

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia il Decreto del Ministro dell'interno 16 ottobre 1991.



Il Ministro dell'Interno

TABELLA A (ai sensi dell'art. 1, comma 2) INCARICHI CHE DANNO DIRITTO A FRUIRE DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO A TITOLO GRATUITO

Questure	Questore Vicario Capo di Gabinetto Dirigente Squadra Mobile Dirigente DIGOS Dirigente Divisione Anticrimine Dirigente Divisione Polizia amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione Dirigente U.P.G. Dirigenti Ufficio Polizia dell'Immigrazione e degli Stranieri Dirigente Ufficio Personale
Commissariati sezionali	Dirigente
Commissariati distaccati	Dirigente
Polizia Stradale	Dirigente Compartimento Dirigente Reparto Operativo Speciale Dirigente R.I.P.S. Dirigente Centro Operativo Autostradale ¹ Dirigente Sezione Dirigente Sottosezione Ordinaria Dirigente Sottosezione Autostradale ² Dirigente Distaccamento
Polizia Ferroviaria ³	Dirigente Compartimento Dirigente Sezione Dirigente Sottosezione
Polizia di Frontiera	Dirigente Zona Dirigente Ufficio Polizia Scalo aereo/marittimo Dirigente Settore
Polizia Postale e delle Comunicazioni	Dirigente Compartimento

¹ Le Società concessionarie delle singole autostrade prevedono per i Dirigenti dei C.O.A l'alloggio di servizio.

² Le Società concessionarie delle singole autostrade prevedono per i Comandanti delle Sottosezioni autostradali l'alloggio di servizio.

³ L'articolo 6 del D.Lgs. CPS del 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con Legge 7 aprile 1956, n. 561, attribuisce all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato l'onere di provvedere, d'intesa con il Ministero dell'Interno, all'accasermamento del personale assegnato ai servizi di Polizia Ferroviaria.



Il Ministro dell'Interno

Reparti Mobili	Dirigente
Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica	Dirigente
Reparti Volo	Dirigente
Centro Elettronico Nazionale	Direttore
Reparti Prevenzione Crimine	Dirigente
Istituti di Istruzione e Centro Polifunzionale-Scuola Tecnica di Polizia	Direttore
Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali	Dirigente
Zone telecomunicazione	Dirigente
Autocentri	Dirigente
Stabilimento e Centro Raccolta Armi	Dirigente
Centri Regionali ed Interregionali Raccolta V.E.C.A.	Dirigente
Centro di Coordinamento Servizi a Cavallo e Cinofili P. di S.	Dirigente
Ispettorati ed Uffici Speciali privi di competenza territoriale	Dirigente
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	
Dirigenti Generali e Dirigenti Superiori dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, attività tecnico-scientifica o tecnica e del ruolo professionale della Polizia di Stato cui è attribuito un posto di funzione connesso alla titolarità di un ufficio, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli Uffici da esso dipendenti.	
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.	30 alloggi per le esigenze emergenti della Segreteria del Dipartimento P.S., oltre agli alloggi per il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed i Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza
Centri operativi periferici D.I.A.	Dirigente



Il Ministro dell'Interno

TABELLA B (ai sensi dell'art. 2, comma 2)

PARAMETRI DIMENSIONALI DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A TITOLO GRATUITO
CONNESSI AGLI INCARICHI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PREPOSTO
ALLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI TERRITORIALI

Alloggio con superficie da 100 a 120 mq.	Uffici per i quali la titolarità è individuata per un appartenente al ruolo dei Commissari, degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato e delle qualifiche equiparate del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e del ruolo professionale della Polizia di Stato.
Alloggio con superficie da 120 a 150 mq.	Uffici per i quali la titolarità è individuata per un appartenente al ruolo dei Dirigenti che espletano funzioni di polizia con qualifica di 1° Dirigente della Polizia di Stato e di Dirigente Superiore della Polizia di Stato e qualifiche equiparate del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e del ruolo professionale della Polizia di Stato.
Alloggio con superficie da 150 a 170 mq.	Uffici per i quali la titolarità è individuata per un appartenente al ruolo dei Dirigenti che espletano funzioni di polizia con qualifica di Dirigente Generale P.S. e qualifica equiparata del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e del ruolo professionale della Polizia di Stato.